

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 29 settembre 2009 n.137

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di regolamentare un settore particolarmente delicato in quanto il tipo di attività esercitata può minare l'ordine pubblico, interferire con l'attività di pubblica sicurezza e violare la privacy e l'urgenza, alla luce dei fatti accaduti, di adottare una soluzione in proposito;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 22 adottata nella seduta del 14 settembre 2009; Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATE

Art. 1

(Definizione di "Istituto di vigilanza privata" e di "Istituto di investigazione privata")

Nel presente decreto-legge:

- per "Istituto di vigilanza privata" si intende l'impresa che in forma individuale od organizzata eserciti un'attività avente per scopo:
 - a) la sorveglianza umana o la sorveglianza attraverso sistemi elettronici di sicurezza o la vigilanza di beni mobili o immobili nonché la sicurezza delle persone che si trovano all'interno di detti immobili;
 - b) il trasporto e sorveglianza, sino all'effettiva consegna, di gioielli, denaro e metalli preziosi;
 - c) la custodia in appositi caveau di denaro, metalli e pietre preziose, oggetti di valore storico e/o artistico.
- per "Istituto di investigazione privata" si intende l'impresa che in forma individuale o organizzata eserciti un'attività avente per scopo:
 - a) l'acquisizione, anche senza dichiarare la propria funzione o rivelare l'oggetto del proprio incarico, informazioni o dati per conto di privati;
- per "Guardia Giurata" si intende una persona fisica iscritta nel Registro delle Guardie Giurate istituito presso il Comando della Gendarmeria.

Art. 2

(Requisiti e condizioni previsti per gli Istituti di vigilanza privata)

Può essere titolare di una licenza avente ad oggetto l'esercizio un'attività di vigilanza solo chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. non avere in corso procedimenti penali e non essere stato soggetto a condanne penali per reati dolosi;
- 2. non esercitare l'attività di investigazione privata;
- 3. non avere un comportamento o avere compiuto degli atti contrari all'onore, alla morale ovvero tali da recare pregiudizio alla sicurezza di persone o di beni e all'immagine del ruolo della Guardia Giurata;
- 4. non essere dipendente, collaboratore, socio o amministratore di enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica sammarinesi o esteri;
- 5. non essere parente o affine entro il secondo grado di appartenenti alle forze dell'ordine.

Il requisito di cui al punto 3 del presente articolo, verrà verificato dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria e l'esito della verifica sarà trasmesso all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

L'attività di vigilanza privata svolta in forma societaria deve assumere la forma giuridica di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni, le cui quote o azioni siano intestate esclusivamente a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

L'Amministratore della società deve essere in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

Gli Istituti di vigilanza privata per svolgere la propria attività possono avvalersi esclusivamente delle Guardie Giurate iscritte nell'apposito Registro istituito presso il Comando della Gendarmeria di cui al successivo articolo 4, per cui il rilascio del nulla osta dell'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di una Guardia Giurata è subordinato alla verifica della regolare iscrizione della stessa nell'apposito Registro.

Gli amministratori degli Istituti di vigilanza privata sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale il certificato di regolare iscrizione nel Registro delle Guardie Giurate.

Gli Istituti di vigilanza privata che intendono svolgere l'attività di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 1 del presente decreto-legge, devono avere alle proprie dipendenze non meno di numero 10 Guardie Giurate da assumersi entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza, pena la sospensione immediata della stessa, ed essere muniti di Centrale Operativa con sede nel territorio di San Marino, attiva su 24 ore.

I suddetti requisiti vengono verificati dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ove non diversamente previsto.

Art. 3

(Requisiti e condizioni previsti per gli Istituti di investigazione privata)

Può essere titolare di una licenza avente ad oggetto l'esercizio di un'attività di investigazione privata solo chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. non avere in corso procedimenti penali o essere stato soggetto a condanne penali per reati dolosi:
- 2. non esercitare l'attività di vigilanza privata;
- 3. non avere un comportamento o avere compiuto degli atti contrari all'onore, alla morale ovvero tali da recare pregiudizio alla sicurezza di persone o di beni;
- 4. non essere dipendente, collaboratore, socio o amministratore di enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica.
- 5. non essere parente o affine entro il secondo grado di appartenenti alle forze dell'ordine.

Il requisito di cui al punto 3 del presente articolo, verrà verificato dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria e l'esito della verifica sarà trasmesso all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

L'attività di investigazione privata svolta in forma societaria deve assumere la forma giuridica di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni, le cui quote o azioni siano intestate esclusivamente a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

L'Amministratore della società deve essere in possesso dei requisiti previsti al comma 1° del presente articolo.

Gli Istituti di investigazione privata per svolgere la propria attività possono avvalersi esclusivamente dei soggetti iscritti nel Registro degli Investigatori Autorizzati, istituito presso il Comando della Gendarmeria di cui al successivo articolo 5, per cui il rilascio del nulla osta dell'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di un Investigatore Autorizzato è subordinato alla verifica della regolare iscrizione della stesso nell'apposito Registro.

Nell'attività di investigazione è vietato l'utilizzo di strumentazione di intercettazione e registrazione, telefoniche e/o ambientali; il servizio sarà reso senza l'utilizzo di armi.

I requisiti vengono verificati dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ove non diversamente previsto.

Art. 4 (Guardie Giurate)

Possiede la qualifica di "Guardia Giurata" il soggetto che viene iscritto nel "Registro delle Guardie Giurate" istituito presso il Comando della Gendarmeria. L'iscrizione avviene dopo che:

- a) il Comando della Gendarmeria abbia verificato il possesso del soggetto richiedente dei requisiti di cui al 1° comma dell'articolo 2 del presente decreto–legge e della sua idoneità psico-ficica alla mansione specifica;
- b) il soggetto richiedente abbia sostenuto l'apposito esame predisposto a cura del Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria;
- c) il soggetto richiedente abbia prestato giuramento davanti al Coordinatore del Dipartimento di Polizia o, in sua assenza, davanti al Comandante della Gendarmeria con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altri disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica di San Marino e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini".

Per sostenere l'esame di cui alla lettera b) del comma precedente, il candidato dovrà obbligatoriamente seguire un apposito corso organizzato dal Comando della Gendarmeria.

Possono iscriversi nel Registro anche i non residenti, fatta salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

L'iscrizione al Registro delle Guardie Giurate ha validità un anno. Il rinnovo dell'iscrizione avverrà su richiesta della Guardia Giurata e a seguito della verifica, da parte del Comando della Gendarmeria, della permanenza in capo al richiedente dei requisiti posseduti al momento della prima iscrizione.

Nel caso in cui il Comando della Gendarmeria venga a conoscenza del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti in capo a un soggetto per l'iscrizione al Registro delle Guardi Giurate procederà alla cancellazione immediata del soggetto stesso dal Registro e ne darà comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e all'Istituto o al privato presso cui la Guardia Giurata presta servizio.

Ogni Guardia Giurata deve indossare un cartellino di riconoscimento e una divisa tale da non ingenerare alcuna confusione con le divise dei corpi del Dipartimento di polizia e degli altri corpi militari.

Per poter espletare il servizio di vigilanza armata le Guardie Giurate necessitano di una specifica autorizzazione rilasciata dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia o, in sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria, a seguito del superamento di un apposito esame. L'autorizzazione vale un anno e, alla scadenza, può essere rinnovata. Dopo il primo rilascio, per il rinnovo provvede il Comandante della Gendarmeria.

Le Guardie Giurate possono essere chiamate a concorrere nelle operazioni di protezione civile.

Le Guardie Giurate possono essere assunte direttamente da privati cittadini, persone fisiche e giuridiche.

Gli amministratori degli Istituti di vigilanza e i privati, persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale, il certificato di regolare iscrizione nell'apposito Registro delle Guardie Giurate.

Il nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di una Guardia Giurata è subordinato alla verifica della regolare iscrizione dello stesso nel Registro degli Investigatori Autorizzati.

Art. 5

(Investigatori Autorizzati)

Possiede la qualifica di "Investigatore Autorizzato" il soggetto che viene iscritto nel "Registro Investigatori Autorizzati" istituito presso il Comando della Gendarmeria. L'iscrizione avviene dopo che:

- a) il Comando della Gendarmeria abbia verificato il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui al 1° comma dell'articolo 3 del presente decreto–legge;
- b) il soggetto richiedente abbia sostenuto l'apposito esame predisposto a cura del Dipartimento di Polizia.

Per sostenere l'esame di cui alla lettera b) del comma precedente, il candidato dovrà obbligatoriamente seguire un apposito corso organizzato dal Comando della Gendarmeria.

Possono iscriversi nel Registro anche i non residenti, fatta salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

L'iscrizione al "Registro Învestigatori Autorizzati" ha validità un anno. Il rinnovo dell'iscrizione avverrà su richiesta del soggetto stesso e a seguito della verifica, da parte del Comando della Gendarmeria, della permanenza in capo al richiedente dei requisiti posseduti al momento della prima iscrizione.

Nel caso in cui il Comando della Gendarmeria venga a conoscenza del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti in capo a un soggetto per l'iscrizione al Registro Investigatori Autorizzati, procederà alla cancellazione immediata del soggetto stesso dal Registro e ne darà comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e all'Istituto presso cui l'Investigatore Autorizzato presta servizio.

Ogni investigatore deve essere munito di specifico documento di riconoscimento rilasciato dal Comando della Gendarmeria.

Gli amministratori degli Istituti di investigazione sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale, il certificato di regolare iscrizione nell'apposito Registro Investigatori Autorizzati.

Il nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di un Investigatore autorizzato è subordinato alla verifica della regolare iscrizione dello stesso nel Registro degli Investigatori Autorizzati.

Art. 6

(Obblighi operativi per gli Istituti di vigilanza privata)

Gli Istituti di vigilanza privata devono svolgere la propria attività esclusivamente a mezzo di Guardie Giurate assunte in qualità di dipendenti da reperirsi tra le persone iscritte nel Registro delle Guardie Giurate.

Qualora soci, amministratori, titolari dell'Istituto di vigilanza privata svolgano personalmente l'attività di vigilanza, dovranno possedere la qualifica di Guardia Giurata.

Gli Istituti di vigilanza privata devono dotare le Guardie Giurate, per l'espletamento dei singoli servizi cui sono demandate, dell'equipaggiamento previsto da apposita circolare del Comandante della Gendarmeria

Le Centrali Operative degli Istituti di vigilanza possono, a richiesta del Coordinatore di Dipartimento di Polizia, o in sua assenza, del Comandante della Gendarmeria, essere utilizzate per motivi straordinari di ordine pubblico e/o per motivi di soccorso pubblico. Per tale servizio agli

Istituti di vigilanza privata, che hanno l'obbligo di mettere a disposizione un operatore eventualmente coadiuvato da un agente dei corpi del Dipartimento di Polizia, non spetta alcun emolumento.

È fatto divieto di impiegare automezzi che non siano di proprietà o di titolarità d'uso agli Istituti di vigilanza privata; gli automezzi impiegati nei servizi devono comunque essere sempre dotati dei contrassegni distintivi dell'Istituto di vigilanza privata, aventi caratteristiche, forme e dimensioni identiche a quelli che il Comando della Gendarmeria dovrà approvare prima del rilascio della licenza; inoltre tutti i mezzi devono essere monitorati tramite "Sistema di Localizzazione G.P.S.".

È fatto divieto ai dipendenti degli Istituti di vigilanza privata di svolgere servizio senza indossare l'uniforme d'ordinanza. L'uniforme ed i distintivi di identificazione dovranno essere preventivamente approvati dal Comando della Gendarmeria.

È fatto obbligo a tutti gli Istituti di vigilanza di richiedere alla Direzione delle Poste e Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino la concessione di frequenze radio indispensabili per comunicare con le Guardie Giurate impiegate nei servizi esterni.

Il dipendente neo-assunto di un Istituto di vigilanza privata dovrà essere affiancato ad un collega esperto per un periodo di almeno un mese dalla data di assunzione, al fine di addivenire ad una buona conoscenza del servizio che dovrà svolgere.

La programmazione e la turnazione dei servizi dovranno essere trasmessi al Comando della Gendarmeria anticipatamente rispetto all'espletamento degli stessi. È fatta eccezione per i servizi straordinari di carattere eccezionale che non possono essere programmati e che verranno comunque segnalati dall'Istituto di vigilanza privata alla Centrale Operativa della Gendarmeria all'inizio di ogni servizio.

Le Guardie Giurate dovranno essere impiegate nei servizi di cui trattasi nel rispetto della normativa in materia di orario di lavoro. Periodi di servizi straordinari di carattere eccezionale che non possono essere programmati e che per motivi di servizio necessitano di orari prolungati possono aver luogo solo previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro e autorizzazione del Comando della Gendarmeria.

Gli Istituti di vigilanza privata devono segnalare al Comando della Gendarmeria i servizi svolti in abbonamento e quelli occasionali che per l'importanza dell'obbiettivo vigilato devono ritenersi ad alto rischio.

Art. 7

(Obblighi operativi per gli Istituti di Investigazione privata)

Gli Istituti di investigazione privata devono svolgere la propria attività esclusivamente a mezzo di Investigatori Autorizzati, assunti in qualità di dipendenti da reperirsi tra le persone iscritte nell'apposito Registro.

Qualora soci, amministratori, titolari dell'Istituto di investigazione privata svolgano personalmente l'attività di investigazione, dovranno possedere la qualifica di Investigatore Autorizzato.

È fatto divieto di impiegare automezzi che non siano di proprietà dell'Istituto di investigazione privata.

È fatto divieto ai dipendenti degli Istituti di investigazione privata di svolgere servizio senza avere lo specifico documento di riconoscimento rilasciato dal Comando della Gendarmeria. Lo specifico documento di riconoscimento dovrà essere esibito alle Forze dell'Ordine durante qualsiasi accertamento o controllo.

Art. 8

(Controlli sugli Istituti di vigilanza privata e sugli Istituti di investigazione privata)

I datori di lavoro delle Guardie Giurate devono tenere un apposito registro su cui annotare ogni tipo di attività da loro svolta e presentarlo ogni tre mesi presso il Comando della Gendarmeria per l'apposizione del visto del Comandante.

Il Comando della Gendarmeria può richiedere la visione del registro in qualsiasi momento, anche presso la sede del datore di lavoro delle Guardie Giurate, e in qualsiasi orario.

Gli Istituti di vigilanza privata sono obbligati alla tenuta di un brogliaccio a compilazione giornaliera, con trascrizione anticipata all'esecuzione dei servizi, su cui dovranno annotare gli orari e le tipologie dei servizi svolti da tutti i dipendenti o collaboratori anche saltuari. Il brogliaccio sarà esigibile dal personale della Gendarmeria in qualsiasi momento, anche e direttamente all'interno della sede dell'Istituto di vigilanza privata.

La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico trasmetterà tempestivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e al Comando della Gendarmeria ogni variazione dei soci e degli organi sociali degli Istituti di vigilanza privata e di investigazione privata, al fine di eseguire i controlli relativi alla rispondenza dei requisiti richiesti per chi assume tali ruoli.

Il Comando Gendarmeria eseguirà, ogni anno, la verifica della permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge richiesti in capo ai titolari, agli amministratori, ai soci e ai dipendenti rispettivamente degli Istituti di vigilanza e degli Istituti di investigazione privata. L'esito di tali accertamenti dovrà essere comunicato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che in caso constati il venire meno dei requisiti suddetti dovrà provvedere a sospendere la licenza.

Il Comando della Gendarmeria potrà chiedere agli Istituti di vigilanza privata di concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresi la lotta alla criminalità organizzata e il controllo del territorio in presenza di fatti o atti costituenti reato quando ci si trovi in flagranza di reato.

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

Gli operatori economici che intendono svolgere un'attività di vigilanza o investigazione, devono avere tale attività come oggetto sociale esclusivo.

Gli operatori economici già intestatari di licenza il cui oggetto comprende l'attività di vigilanza e/o investigazione hanno tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, per l'adeguamento a quanto disposto dalla presente normativa o per procedere alla modifica dell'oggetto della propria licenza escludendo l'attività in parola, pena la revoca immediata della licenza da parte del Congresso di Stato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 2009/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Massimo Cenci – Oscar Mina

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta